Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 13 maggio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1970, n. **1448**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali civili riuniti », con sede in Venezia . . Pag. 2858

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Mostra nazionale dei vini e liquori - BIBE 1971 », in Genova . Pag. 2859

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche - TECNHOTEL », in Genova . Pag. 2859

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra delle attrezzature per odontotecnica-Expo-Tecno-Dental » e nella « I Mostra nazionale delle attrezzature per odontoiatria-Expo-Medi-Dental », in Genova . Pag. 2859

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Italiana Vita », con sede legale in Milano Pag. 2860

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede legale in Milano . . . . Pag. 2860

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Caltanissetta . . . . Pag. 2861

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Alessandria . . . . Pag. 2862

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Benevento . . . . . Pag. 2862

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Bologna . . . Pag. 2863

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII MACEF - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenteria, articoli da regalo, ferramenta e utensilerie », in Milano . . . Pag. 2864

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale di coniglicoltura », in Erba . . . . Pag. 2864

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale viaggiante addetto al servizio di ristoro dei treni dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti . . . . . . Pag. 2865

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale viaggiante dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti. Pag. 2865

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1971.
Proroga del termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, relativo alla pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del decreto di emissione dei buoni ordinari del Tesoro . . . . Pag. 2866

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1971.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi . . . . . Pag. 2866

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1971.
Proroga dei termini di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari . . Pag. 2867

DECRETO PREFETTIZIO 21 aprile 1971.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Brescia . . . . Pag. 2867

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 2867

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2867
Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2867
Autorizzazione al comune di S. Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 2867
Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2867
Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2867
Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 2868
Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2868
Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 2868
Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 2868

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2868

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Nomina di un vice presidente presso l'Ente di sviluppo nelle Marche . Pag. 2869
Variazioni della quota di base per lo zucchero della Società italiana per l'industria degli zuccheri e della Società fondiaria industriale romagnola . . Pag. 2869

Ministero della pubblica istruzione:
Smarrimento di diploma originale di ostetrica Pag. 2869
Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale Pag. 2869

Ministero delle finanze: Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1971 al 18 febbraio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 206/71, 267/71 e 346/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni: da Paesi terzi; dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) . Pag. 2869

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:
Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Catania . Pag. 2873
Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario (succ. Palmi) di Cinquefrondi Pag. 2875

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:
Modifica del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica . Pag. 2877
Modifica del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale. Pag. 2877

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Commissione esaminatrice del concorso a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova, nel ruolo dei collocatori . . . . Pag. 2878

Ministero della difesa: Diario delle prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale . . . . Pag. 2878

Ministero della pubblica istruzione: Commissione giudicatrice del concorso per titoli a centosessanta posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle Biblioteche pubbliche statali . . . . Pag. 2879

Ministero dell'interno: Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali di candidati risultati idonei al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova . . . . Pag. 2879

Ufficio medico provinciale di Mantova: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova . . Pag. 2879

Ufficio medico provinciale di Grosseto: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto . . . . Pag. 2880

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1970, n. **1448.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali civili riuniti », con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 21 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali civili riuniti », di Venezia, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 11 dicembre 1881, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'Ospedale denominato « Ospedali civili riuniti », con sede in Venezia, di cui alle premesse, che comprende l'ospedale generale Santissimi Giovanni e Paolo, l'ospedale pediatrico « Umberto I », l'Ospedale infettivi all'Isola delle Grazie e l'Istituto elioterapico di Pellestrina, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale del Veneto;

un membro eletto dal consiglio comunale di Venezia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello sta-

tuto dell'ente, approvato con regio decreto 11 dicembre 1881, modificato con i regi decreti 8 gennaio 1911, 19 marzo 1911 e 19 gennaio 1931.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 197. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Mostra nazionale dei vini e liquori - BIBE 1971 », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra nazionale dei vini e liquori - BIBE 1971 », che avrà luogo a Genova dal 2 al 10 ottobre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4131)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche - TECNHOTEL », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche - TECNHOTEL », che avrà luogo a Genova dal 13 al 23 novembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4132)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra delle attrezzature per odontotecnica-Expo-Tecno-Dental » e nella « I Mostra nazionale delle attrezzature per odontoiatria-Expo-Medi-Dental », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra delle attrezzature per odontotecnica - Expo - Tecno - Dental » e nella « I Mostra nazionale delle attrezzature per odontoiatria - Expo - Medi - Dental », che avranno luogo a Genova dal 28 ottobre al 1° novembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4134)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Italiana Vita », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italiana Vita », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni generali di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Italiana Vita », con sede legale in Milano:

Tariffa AIL/60, per garantire in caso di risoluzione del rapporto di impiego, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

Tariffa 15-B (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 15-C (2t), relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 15-D (2t), relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 3-C/3%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, durata 10 e 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Tariffa 38-A/Ci, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi alla assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3% all'anno;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per la rendita vitalizia immediata adeguabile, che proviene dalla conversione a scadenza del capitale assicurato in forma mista adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo, in base ad un parametro determinato, dei capitali assicurati in forma adeguabile.

Roma, addì 16 aprile 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4139)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede legale in Milano:

Tariffa AIL/60, per garantire in caso di risoluzione del rapporto di impiego, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo dell'indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

Tariffa 14-4 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 14-5 (2t), relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 14-6 (2t), relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 1-4 bis, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 1-5 bis, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 1-2, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 28 marzo 1964);

Tariffa 1-11/3%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, durata 10 e 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Tariffa 13-5/Ci, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3% all'anno;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su 2 teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata su una o due teste, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per la rendita vitalizia immediata adeguabile, che proviene dalla conversione a scadenza del capitale assicurato in forma mista adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo, in base ad un parametro determinato, dei capitali assicurati in forma adeguabile.

Roma, addì 16 aprile 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4140)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 11 dicembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Caltanissetta con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Caltanissetta.

Colture:	Giornate per ettaro
Seminativo semplice (tenuta presente la rotazione delle seguenti colture: grano, fave, orzo, leguminose e foraggere)	18
Seminativo semplice (grano, cotone)	30
Seminativo irriguo	40
Seminativo alberato	25
Orto specializzato irriguo	250
Orto pieno campo	65
Mandorleto	28
Uliveto	32
Pistacchieto	15
Vigneto (compresa raccolta)	50
Agrumeto	80
Agrumeto per raccolta	35
Carciofeto (compresa raccolta)	70
Frutteto (compresa raccolta)	30
Pomodoro di stagione	65
Pascolo alberato	8

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini	12
Suini	6
Ovini e caprini	3
Equini	12

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(4127)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 17 dicembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Alessandria, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Alessandria.

Colture:	Giornate per ettaro
	—
Grano	25
Granoturco	50
Cereali minori, segale, avena, medica	20
Riso	70
Patata	55
Bietole e cipolle	40
Vigneto	110
Seminativo in rotazione	35
Orto industriale e intensivo	330
Orto familiare	180
Trifoglio - erbaio - leguminose	18
Prato irriguo, artificiale, stabile	25
Prato naturale asciutto	15
Frutteto specializzato	120
Bosco in genere	10
Pioppeto	15

Bestiame:	Giornate per capo
	—
Equini	21
Bovini da lavoro	15
Bovini da reddito	20
Bovini da allevamento	15
Ovini e caprini	5
Suini	10

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(4181)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 19 gennaio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Benevento con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Benevento.

	Giornate per ettaro					
Colture:	zona I	zona II	zona III	zona IV	zona V	zona VI
	—	—	—	—	—	—
Seminativo semplice	60	55	52	45	37	31
Seminativo irriguo	80	74	70	55	44	35
Seminativo arborato	86	82	77	60	48	41
Seminativo arb. irriguo	110	100	—	—	—	—
Orto stab irriguo	450	450	430	350	300	250
Vigneto	151	151	140	130	130	140
Vigneto-oliveto	120	120	115	107	—	—
Oliveto	93	93	90	80	70	70
Tabacco	165	165	165	150	150	150
Frutteto speciale	130	130	130	110	—	—
Castagneto frutteto	14	14	14	14	14	14
Nocciolelo	60	60	60	60	—	—

Bestiame:	Giornate per capo
	—
Cavalli	14
Asini	4
Bovini da lavoro	14
Bovini da reddito	23
Bovini di allevamento	8
Suini	8
Ovini e caprini	4

N.B. — Poichè nella provincia di Benevento, in alcuni casi, è ancora in uso concedere in compartecipazione il solo arborato con esclusione delle colture erbacee del suolo che vengono generalmente effettuate dallo stesso proprietario, viene stabilito, nei casi di seminativo arborato irriguo, di attribuire i 2/3 del coefficiente relativo al coltivatore dell'arborato e 1/3 al coltivatore del suolo.

DIVISIONE DELLA PROVINCIA IN ZONE

1ª *Zona*:

Airola, Amorosi, Bucciano, Calvi, Castelvenere, Dugenta, Limatola, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Puglianello, S. Agata, S. Salvatore Telesino, Telese.

2ª *Zona*:

Arpaia, Bonea, Cerreto Sannita, Durazzano, Faiccio, Frasso Telesino, Foglianise, Guardia Sanframondi, Melizzano, Paupisi, Ponte, Solopaca, S. Lorenzo Maggiore, S. Lorenzello, Torrecuso.

3ª *Zona*:

Arpaise, Benevento, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Pietralcina, S. Angelo a Cupolo, S. Giorgio del Sannio, S. Martino Sannita, S. Nicola Manfredi, Vitulano.

4ª *Zona*:

Apice, Apollosa, Buonalbergo, Campolattaro, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelpotò, Cautano, Ceppaloni, Pesco Sannita, Pontelandolfo, S. Leucio del Sannio, S. Lupo, S. Nazzaro, Tocco Caudio.

5ª *Zona*:

Circello Colle Sannita, Cusano Mutri, Molinara, Reino, Sassinoro, S. Bartolomeo in Galdo, S. Croce del Sannio, S. Giorgio La Molara, S. Marco dei Cavoti.

6ª *Zona*:

Baselice, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere Valfortore, Foiano Valfortore, Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone Valfortore, Pietraroia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(4130)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 17 settembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Bologna, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Bologna.

Colture:	Giornate per ettaro		
	pianura	collina	montagna
Seminativo nudo	40	30	20
Seminativo arborato	50	40	20
Frutteto, vigneto e orto	110	95	95
Castagneto	—	10	10
Prato permanente - pascolo	8	8	8
Bosco ceduo	—	4	4

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini da latte	24
Bovini da allevamento	10
Equini	10
Ovini e suini	4

Comuni compresi nelle zone di pianura, collina e montagna:

1. Anzola dell'Emilia	comune di pianura.
2. Argelato	comune di pianura.
3. Baricella	comune di pianura.
4. Bazzano	il territorio situato a nord della via dei Castelli medioevali è da considerarsi pianura; il restante territorio a sud della via dei Castelli medioevali è da considerarsi collina.
5. Bentivoglio	comune di pianura.
6. Bologna	è pianura la zona a nord della linea via Porrettana-via Emilia Levante; è da ritenersi collina tutto il territorio a sud delle vie Porrettana-Emilia Levante.
7. Borgo Tossignano	comune di montagna.
8. Budrio	comune di pianura.
9. Calderara di Reno	comune di pianura.
10. Camugnano	comune di montagna.
11. Casalecchio di Reno	è da considerarsi pianura il territorio a nord delle vie dei Castelli medioevali-Bazzanese-Porrettana; è da considerarsi collina il territorio situato a sud delle predette vie; la striscia di terreno compresa tra il fiume Reno e la via Porrettana è da ritenersi zona di pianura.
12. Casalfiumanese	comune di montagna.
13. Castel d'Aiano	comune di montagna.
14. Castel del Rio	comune di montagna.
15. Castel di Casio	comune di montagna.
16. Castel Guelfo	comune di pianura.
17. Castello d'Argile	comune di pianura.
18. Castello di Serravalle	comune di collina.
19. Castelmaggiore	comune di pianura.
20. Castel S. Pietro Terme	è da considerarsi pianura il territorio situato a nord della via Emilia; la zona a sud della via Emilia e la località di Frassineto sono da considerare di collina; le località di monte Calderaro e Vedriano sono zone di montagna.
21. Castenaso	comune di pianura.
22. Castiglione dei Pepoli	comune di montagna.
23. Crespellano	il territorio a nord della via dei Castelli medioevali è pianura; il restante territorio a sud della predetta via è collina.
24. Crevalcore	comune di pianura.
25. Dozza	il territorio situato a nord della via Emilia è pianura; quello posto a sud è collina.
26. Fontanelice	comune di montagna.
27. Gaggio Montano	comune di montagna.
28. Galliera	comune di pianura.
29. Granaglione	comune di montagna.
30. Granarolo Emilia	comune di pianura.
31. Grizzana	comune di montagna.

32. Imola	è da considerarsi zona di pianura tutta la parte di territorio a nord della via Emilia; è inoltre zona di pianura tutta la parte compresa tra la via Montanara e il fiume Santerno nel tratto tra Imola e la frazione di Ponticelli; è da considerarsi zona di collina la parte posta a sud della via Emilia.
33. Lizzano in Belvedere	comune di montagna.
34. Loiano	comune di montagna.
35. Malalbergo	comune di pianura.
36. Marzabotto	comune di montagna.
37. Medicina	comune di pianura.
38. Minerbio	comune di pianura.
39. Molinella	comune di pianura.
40. Monghidoro	comune di montagna.
41. Monterenzio	comune di montagna.
42. Monte S. Pietro	comune di collina ad eccezione delle frazioni di monte Pastore e monte Severo da considerarsi zone di montagna.
43. Monteveglio	comune di collina.
44. Monzuno	comune di montagna.
45. Mordano	comune di pianura.
46. Ozzano dell'Emilia	e considerata pianura tutta la zona a nord della via Emilia e collina il restante territorio posto a sud della predetta via.
47. Pianoro	comune di collina.
48. Pieve di Cento	comune di pianura.
49. Porretta Terme	comune di montagna.
50. Sala Bolognese	comune di pianura.
51. S. Benedetto Val di Sambro	comune di montagna.
52. S. Giorgio del Piano	comune di pianura.
53. S. Giovanni in Persiceto	comune di pianura.
54. S. Lazzaro di Savena	e considerata pianura tutta la zona a nord della via Emilia e collina il restante territorio posto a sud della predetta via.
55. S. Pietro in Casale	comune di pianura.
56. S. Agata Bolognese	comune di pianura.
57. Sasso Marconi	comune di collina.
58 Savigno	comune di montagna.
59. Vergato	comune di montagna.
60. Zola Predosa	il territorio posto a nord della via dei Castelli medioevali è considerato pianura e quello situato a sud di detta via è considerato collina.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(4129)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII MACEF - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenteria, articoli da regalo, ferramenta e utensilerie », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII MACEF - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenteria, articoli da regalo, ferramenta e utensilerie », che avrà luogo a Milano dal 2 al 6 settembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(4138)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale di coniglicoltura », in Erba.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale di coniglicoltura », che avrà luogo ad Erba (Como) dal 10 al 13 settembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(4137)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale viaggiante addetto al servizio di ristoro dei treni dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 14, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1970;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale viaggiante addetto al servizio di ristoro dei treni dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti, sono determinate nelle misure di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° dicembre 1969.

Roma, addì 24 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei trattamenti economici medi mensili convenzionali per il personale viaggiante addetto al servizio di ristoro nei treni dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze letti e del turismo.

Categorie del personale:

Consegnatari: L. 68.500 + 4.500 = L. 73.000;
Distributori: » 61.500 + 4.500 = » 66.000.

Note: L'importo di L. 4.500 corrisponde al valore medio mensile del vitto corrisposto in natura sulla base dei giorni di effettivo viaggio.

I trattamenti economici medi, come sopra determinati, si intendono validi agli effetti del trattamento di malattia, infortunio, ferie, gratifica natalizia, festività, previdenza aziendale, servizio di riserva in stazione, concorso economico alle ferie, nonchè per il computo dell'indennità di anzianità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(4180)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale viaggiante dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 14, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1969;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale viaggiante dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti, sono determinate nelle misure di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° dicembre 1969.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili convenzionali per il personale viaggiante dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze letti e del turismo (C.I.C.L.T.) in vigore dal 1° dicembre 1969.

Categorie del personale:	
Conduttori	L. 135.000
Camerieri ricevitori - barman	» 130.000
Camerieri aiuti barman	» 101.000
Dispensieri	» 82.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono valide anche agli effetti dell'indennità di anzianità, della cassa di previdenza aziendale e del conto patrimoniale contrattuale di fine carriera.

Nelle misure delle suddette retribuzioni medie mensili sono compresi tutti gli elementi costituenti il guadagno medio di ciascuna categoria, compreso il valore del vitto in natura per il personale delle carrozze-ristorante, mentre è escluso il rateo della gratifica natalizia e quello del concorso economico alle ferie, che debbono essere calcolati sull'apposito salario contrattuale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(4179)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1971.

Proroga del termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, relativo alla pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del decreto di emissione dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1971, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione, lasciando la possibilità di prorogare tale termine ai sensi dell'art. 10 del decreto stesso;

Ritenuto che per motivi tecnici occorre prorogare il termine di pubblicazione del decreto ministeriale che fissa l'importo dei buoni ordinari del Tesoro da emettere nel mese di maggio 1971;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, citato in premessa, relativo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, per il corrente mese di maggio, è prorogato al giorno 13 maggio 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1971
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 327

(4668)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1971.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1971, con il quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio 1971 al 31 dicembre 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 1922 in data 8 maggio 1971, con il quale il termine di cui all'art. 1, del richiamato decreto ministeriale 6 maggio 1971, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di emissione dei buoni ordinari del Tesoro pel corrente mese è prorogato al giorno 13 maggio 1971;

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1971 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di L. 175.000.000.000.

Per detti buoni l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 5,75 %.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 maggio 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1971
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 326

(4669)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1971.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1970, con il quale, in considerazione della impossibilità o irregolarità di funzionamento dei singoli uffici giudiziari situati nel palazzo di giustizia in Agrigento, dichiarato inagibile dal genio civile della stessa città con nota del 22 ottobre 1970, si è fatta riserva di prorogare i termini di decadenza per il compimento degli atti presso gli uffici stessi e a mezzo del personale ai medesimi addetto;

Ritenuto che a decorrere dal 23 aprile 1971 gli anzidetti uffici giudiziari hanno ripreso la regolare attività;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Ritenuta l'eccezionalità del sopraindicato evento;

Decreta:

In conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, siti nel palazzo di giustizia in Agrigento, che si è verificato per effetto della dichiarazione di inagibilità del palazzo anzidetto, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari sopraindicati e a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 22 ottobre 1970 al 23 aprile 1971, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1971

Il Ministro: COLOMBO

(4581)

DECRETO PREFETTIZIO 21 aprile 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Brescia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 1512 Gab., del 16 marzo 1970, e successive modificazioni, con cui è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-1973;

Vista la nota n. 14/h, in data 17 aprile 1971, con cui la locale sede dell'I.N.P.S. designa come proprio rappresentante nel predetto consesso il dott. Attilio Lavecchia in sostituzione del dott. Melchise Premi;

Ritenuto di dover far luogo alla predetta sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 1512, in data 16 marzo 1970, il dott. Attilio Lavecchia è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Melchise Premi.

Brescia, addì 21 aprile 1971

Il prefetto: BLANDALEONE

(4142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Cameron R. Hume, vice console degli U.S.A. a Palermo.

(4369)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. D. Thomas Longo, vice console degli U.S.A. a Palermo.

(4370)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1971, il comune di Gallodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.679.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4481)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1971, il comune di Pozzallo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.165.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4483)

Autorizzazione al comune di S. Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1971, il comune di S. Filippo del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4484)

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1971, il comune di Siculiana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.720.653, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4485)

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1971, il comune di Villalba (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.332.332, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4487)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1971, il comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.722.232, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4518)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1971, il comune di Raffadali (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 261.497.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4519)

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1971, il comune di Lusevera (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.170.394, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4488)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1971, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 124.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4489)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi dell'11 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,50	622,50	622,80	622,50	622,20	622 —	622,40	622,50	622,50	622,25
Dollaro canadese	617,35	617,35	617 —	617,35	615,45	617,25	617,30	617,35	617,35	617 —
Franco svizzero	151,56	151,56	151,95	151,56	152 —	152,05	151,55	151,56	151,56	152,20
Corona danese	82,955	83,955	83,02	82,955	83 —	82,90	82,95	82.955	82,95	82,90
Corona norvegese	87.53	87,53	87,55	87,53	87,30	87,55	87,53	87,53	87,53	87,50
Corona svedese	120,36	120,36	120,40	120,36	120,50	120,40	120,36	120,36	120,36	120,45
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga	12,5465	12,5465	12,55	12,5465	12,54	12,54	12,545	12,5465	12,54	12,60
Franco francese	112,54	112,54	112,80	112,54	112,90	112,78	112,57	112,54	112,54	112,80
Lira sterlina	1504,65	1504,65	1503,60	1504,65	1502 —	1504,45	1504,50	1504,65	1504,65	1504,25
Marco germanico	175,75	175,75	175,90	175,75	175,7580	176,20	175,70	175,75	175,75	175,75
Scellino austriaco	24,922	24,922	24,92	24,922	25,10	24,90	24,925	24,922	24,92	24,90
Escudo portoghese	21,8575	21,8575	21,85	21,8575	21,90	21,85	21,85	21,8575	21,85	21,85
Peseta spagnola	8,9445	8,9445	8,95	8,9445	9 —	8,94	8,94	8,9445	8,94	8,95

Media dei titoli dell'11 maggio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,425
» 5 % (Ricostruzione)	94,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,40
» 5 % (Città di Trieste)	99,55
» 5 % (Beni esteri)	91,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,575
» 5,50 % » » 1968-83	92,50
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,55
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,45
Dollaro canadese	617,325
Franco svizzero	151,555
Corona danese	82,952
Corona norvegese	87,53
Corona svedese	120,36
Fiorino olandese	—
Franco belga	12,546
Franco francese	112,555
Lira sterlina	1504,575
Marco germanico	175.725
Scellino austriaco	24,923
Escudo portoghese	21,854
Peseta spagnola	8,942

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di un vice presidente presso l'Ente di sviluppo nelle Marche

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 26 aprile 1971 il per. agr. Michele Bellomo è stato nominato vice presidente presso l'Ente di sviluppo nelle Marche, ai sensi dell'art. 4, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, e in sostituzione del per agr. Ferdinando Messi dimissionario.

(4351)

Variazioni della quota di base per lo zucchero della Società italiana per l'industria degli zuccheri e della Società fondiaria industriale romagnola.

Con decreto ministeriale addì 13 aprile 1970, a seguito dell'acquisto da parte della Società fondiaria industriale romagnola dello zuccherificio, sito in Cervignano (Udine) della Società italiana zuccheri, le quote di base di zucchero delle predette due società, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1970, sono stabilite in q.li 2.419.850 per la Società italiana per l'industria degli zuccheri - Roma, e in q.li 229.531 per la Società fondiaria industriale romagnola - Bologna.

(4352)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di ostetrica

La signorina Fiorina Salocchi, nata a Barberino di Mugello (Firenze) il 19 agosto 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di ostetrica conseguito presso la scuola di ostetricia dell'Università di Firenze il 12 giugno 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4277)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa arch. Giuseppina Cancelli, nata a Grosseto il 7 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di architetto rilasciatole dal Politecnico di Milano in data 16 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

(4359)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1971 al 18 febbraio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 206/71, 267/71 e 346/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-1971 al 5-2-1971	Paesi terzi dal 6-2-1971 al 17-2-1971	Paesi terzi 18-2-1971	SAMA e PTOM dal 1°-2-1971 al 5-2-1971	SAMA e PTOM dal 6-2-1971 al 17-2-1971	SAMA e PTOM 18-2-1971
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci . . .	283,75 (1)	283,75 (1)	283,75 (1)	208,75 (1)	208,75 (1)	208,75 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	3.147,50	3.147,50	3.147,50	2.835,00	2.835,00	2.835,00
11.01-D	12	Farina di avena	2.588,10	2.869,35	3.150,60	2.275,60	2.556,85	2.838,10
11.01 E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	3.108,10	3.108,10	3.108,10	2.795,60	2.795,60	2.795,60
	18	II. altra	1.740,60	1.740,60	1.740,60	1.584,35	1.584,35	1.584,35
11.01-F	22	Farina di riso	3.058,10	3.058,10	3.058,10	2.901,85	2.901,85	2.901,85
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	535,60	535,60	535,60	379,35	379,35	379,35
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.005,00	2.005,00	2.005,00	1.848,75	1.848,75	1.848,75
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-2-1971 al 5-2-1971	dal 6-2-1971 al 17-2-1971	18-2-1971	dal 1°-2-1971 al 5-2-1971	dal 6-2-1971 al 17-2 1971	18-2-1971
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, per lati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	4.590,60	4.590,60	4.590,60	4.278,10	4.278,10	4.278,10
	012	III. di orzo	3.147,50	3.147,50	3.147,50	2.835,00	2.835,00	2.835,00
	015	IV. di avena	2.588,10	2.869,35	3.150,60	2.275,60	2.556,85	2.838,10
		V. di granturco.						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	023	2. altri	3.108,10	3.108,10	3.108,10	2.795,60	2.795,60	2.795,60
	025	b. altri	1.740,60	1.740,60	1.740,60	1.584,35	1.584,35	1.584,35
	028	VI. di riso	3.058,10	3.058,10	3.058,10	2.901,85	2.901,85	2.901,85
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio	535,60	535,60	535,60	379,35	379,35	379,35
	038	IX. di sorgo	2.005,00	2.005,00	2.005,00	1.848,75	1.848,75	1.848,75
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.423,10	4.423,10	4.423,10	4.266,85	4.266,85	4.266,85
	048	II. di segala	3.317,50	3.317,50	3.317,50	3.161,25	3.161,25	3.161,25
	052	III. di orzo	2.676,25	2.676,25	2.676,25	2.520,00	2,520,00	2.520,00
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	1.445,60	1.605,00	1.764,35	1.289,35	1.448,75	1.608,10
	058	b. altra	2.179,35	2.429,35	2.679,35	2.023,10	2.273,10	2.523,10
	062	V di granturco	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.485,00	2.485,00	2.485,00
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	068	VII. di miglio	751,25	751,25	751,25	595,00	595,00	595,00
	072	VIII. di sorgo	3.056,25	3.056,25	3.056,25	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.289,35	5.289,35	5.289,35	5.133,10	5.133,10	5.133,10
	082	II. di segala	3.959,35	3.959,35	3.959,35	3.803,10	3.803,10	3.803,10
	085	III. di orzo	4.250,00	4.250,00	4.250,00	3.937,50	3.937,50	3.937,50
	088	IV. di avena	2.179,35	2.429,35	2.679,35	2.023,10	2.273,10	2.523,10
	092	V. di granturco	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.485,00	2.485,00	2.485,00
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	751,25	751,25	751,25	595,00	595,00	595,00
	102	VIII. di sorgo	3.056,25	3.056,25	3.056,25	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.428,75	3.428,75	3.428,75	3.272,50	3.272,50	3.272,50
	112	II. di segala	2.580,60	2.580,60	2.580,60	2.424,35	2.424,35	2.424,35
	115	III. di orzo	1.762,50	1.762,50	1.762,50	1.606,25	1.606,25	1.606,25
	118	IV. di avena	1.445,60	1.605,00	1.764,35	1.289,35	1.448,75	1.608,10
	122	V. di granturco	1.740,60	1.740,60	1.740,60	1.584,35	1.584,35	1.584,35
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	128	VII. di miglio	535,60	535,60	535,60	379,35	379,35	379,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-1971 al 5-2-1971	Paesi terzi dal 6-2-1971 al 17-2-1971	Paesi terzi 18-2-1971	SAMA e PTOM dal 1°-2-1971 al 5-2-1971	SAMA e PTOM dal 6-2-1971 al 17-2-1971	SAMA e PTOM 18-2-1971
11.02 (*segue*)	132	VIII. di sorgo	2.005,00	2.005,00	2.005,00	1.848,75	1.848,75	1.848,75
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	6.086,85	6.086,85	6.086,85	5.774,35	5.774,35	5.774,35
	142	II. di segala	4.590,60	4.590,60	4.590,60	4.278,10	4.278,10	4.278,10
	145	III. di orzo	3.462,50	3.462,50	3.462,50	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	148	IV. di avena	2.841,25	3.153,75	3.466,25	2.528,75	2.841,25	3.153,75
	152	V. di granturco	3.108,10	3.108,10	3.108,10	2.795,60	2.795,60	2.795,60
	155	VI. di riso	5.240,00	5.240,00	5.240,00	4.927,50	4.927,50	4.927,50
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	162	VIII. di miglio	981,85	981,85	981,85	669,35	669,35	669,35
	165	IX. di sorgo	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.262,50	3.262,50	3.262,50
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.718,75	2.718,75	2.718,75	2.406,25	2.406,25	2.406,25
	175	II. altri	1.477,50	1.477,50	1.477,50	1.165,00	1.165,00	1.165,00
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	440,00	440,00	440,00	171,25	171,25	171,25
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2) . .	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	12	II. non nominati	3.563,10	3.563,10	3.563,10	2.388,10	2.388,10	2.388,10
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.273,10	6.273,10	6.273,10	5.710,60	5.710,60	5.710,60
	04	b. altro	4.829,35	4.829,35	4.829,35	4.266,85	4.266,85	4.266,85
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	3.366,25	3.366,25	3.366,25	2.803,75	2.803,75	2.803,75
	14	b. non nominato	2.657,50	2.657,50	2.657,50	2.095,00	2.095,00	2.095,00
	21	B. torrefatto	3.003,75	3.003,75	3.003,75	2.441,25	2.441,25	2.441,25
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco . . .	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	04	II. amido di riso	1.765,00	1.765,00	1.765,00	171,25	171,25	171,25
	07	III. amido di frumento	2.334,35	2.334,35	2.334,35	1.271,85	1.271,85	1.271,85
	14	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	18	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	11.687,50	11.687,50	11.687,50	2.312,50	2.312,50	2.312,50
	05	II. altri	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	08	B. torrefatti	11.687,50	11.687,50	11.687,50	2.312,50	2.312,50	2.312,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-1971 al 5-2-1971	Paesi terzi dal 6-2-1971 al 17-2-1971	Paesi terzi 18-2-1971	SAMA e PTOM dal 1°-2-1971 al 5-2-1971	SAMA e PTOM dal 6-2-1971 al 17-2-1971	SAMA e PTOM 18-2-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio o sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	06	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	09	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	12	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	633,75	633,75	633,75	633,75	633,75	633,75
		b. altri						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2) .	1.013,75	1.013,75	1.013,75	1.013,75	1.013,75	1.013,75
	07	2. non nominati .	2.027,50	2.027,50	2.027,50	2.027,50	2.027,50	2.027,50
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso .	507,50	507,50	507,50	507,50	507,50	507,50
	14	b. altri	2.027,50	2.027,50	2.027,50	2.027,50	2.027,50	2.027,50

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3474)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Catania

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Catania;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Catania.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catania.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catania entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 222.

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catania.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Catania indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . .

(7) Firma . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma, per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4192)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario (succ. Palmi) di Cinquefrondi

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario (succ. Palmi) di Cinquefrondi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario (succ. Palmi) di Cinquefrondi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale

è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita; rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo; la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 220.

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario (succ. Palmi) di Cinquefrondi indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni. (6);
i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso
l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

(7) Firma

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.
(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.
(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.
(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.
(7) Alla firma, per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4193)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Modifica del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1970, registro n. 6 Sanità, foglio n. 396 con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità;
Considerato che occorre procedere alla modifica del suddetto bando di concorso al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3, n. 10) del bando di concorso di cui alle premesse le parole «l'esame orale» sono sostituite da «il colloquio».

Art. 2.

L'art. 6 del bando di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

«Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio:

A) *Prova scritta*:

Svolgimento di un tema su un argomento di chimica terapeutica.

B) *Prova pratica*:

Preparazione di un composto organico.

C) *Colloquio*:

Argomenti delle prove scritta e pratica;
Cultura di base nel campo tecnico e scientifico;
Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico da due delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco, a scelta del candidato;
Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità».

Art. 3.

L'art. 7 del bando di concorso di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.
Le prove scritta e pratica avranno luogo in Roma, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 7 e 8 giugno 1971, alle ore 9.
L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso».

Art. 4.

L'art. 8 del bando di concorso di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

«Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e il voto ottenuto nel colloquio».

Art. 5.

All'art. 9, primo comma, del bando di concorso di cui alle premesse, le parole «la prova orale» sono sostituite da «il colloquio».

Art. 6.

All'art. 12 del bando di concorso di cui alle premesse la parola «Assistente» è sostituita da «Aiuto».

Art. 7.

All'art. 13, primo comma, del bando di concorso di cui alle premesse, le parole «5 giugno 1965, n. 749» sono sostituite da «28 dicembre 1970, n. 1079».

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 155

(4241)

Modifica del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1970, registro n. 6 Sanità, foglio n. 200, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per

esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che occorre procedere alla modifica del suddetto bando di concorso al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del bando di concorso di cui alle premesse, le parole « Vice segretario » sono sostituite da « Segretario ».

Art. 2.

L'art. 4 del bando di concorso di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) Nozioni di diritto civile;
2) Nozioni di diritto amministrativo.

B) *Colloquio*:

Gli argomenti delle prove scritte;
Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità ».

Art. 3.

L'art. 5 del bando di concorso di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 11 e 12 giugno 1971, ore 9.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso ».

Art. 4.

L'art. 6 del bando di concorso di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nel colloquio ».

Art. 5.

All'art. 7, primo comma, del bando di concorso di cui alle premesse, le parole « la prova orale », sono sostituite da « il colloquio ».

Art. 6.

All'art. 10 del bando di concorso di cui alle premesse, le parole « Vice segretario » sono sostituite da « Segretario ».

Art. 7.

All'art. 11, primo comma, del bando di concorso indicato nelle premesse, le parole « 5 giugno 1965, n. 749 » sono sostituite da « 28 dicembre 1970, n. 1079 ».

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 156

(4242)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova, nel ruolo dei collocatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1970, registro n. 8, foglio n. 171, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1970, registro n. 13, foglio n. 109, con il quale sono stati riaperti i termini del concorso sopra citato, in favore dei profughi dalla Libia e dei cittadini residenti in Calabria durante i noti fatti del settembre 1970;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo:

Decreta:

La commissione del concorso per esame a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1970, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Mastrovito avv. Francesco, ispettore generale.

Membri:

Pianese dott. Achille, ispettore generale;
Del Sordo dott. Attilio, direttore di divisione;
Poma dott. Fernando, direttore di divisione;
Diana dott. Angelo, direttore capo.

Segretario:

Quattrocchi dott. Geremia, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1971
Registro n. 4, *foglio n.* 128

(4325)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

Le prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciali, bandito con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1970, prorogato con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1971, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei sottonotati giorni:

15 giugno 1971, ore 8: cultura generale;
16 giugno 1971, ore 8: cultura professionale.

(4515)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per titoli a centosessanta posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione al citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il decreto ministeriale 22 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1970, registro n. 88, foglio n. 207, con cui è stato bandito un concorso per titoli a centosessanta posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali, escluse quelle della sede di Roma;

Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli a centosessanta posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 22 luglio 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Quercia dott. Riccardo, direttore di divisione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:

Saiis dott.ssa Maria Laura, direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Balducci dott.ssa Maria Luisa, direttore di sezione nella amministrazione del Ministero della pubblica istruzione;

Friggeri dott.ssa Marta, direttrice di biblioteca di 1ª classe, biblioteca Angelica di Roma;

Tamagnone dott.ssa Anna, direttrice di biblioteca di 3ª classe, soprintendenza bibliografica di Torino.

Segretaria:

Rossi Emma nata Cacciavillani, 1ª segretaria della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva che si presume di L. 1.000.000 (un milione) graverà sul capitolo n. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1971
Registro n. 23, *foglio n.* 211

(4324)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali di candidati risultati idonei al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1969, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei duecentotrentanove candidati risultati idonei nel concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, con il quale si è proceduto alla nomina ed all'assegnazione ai vari ruoli provinciali, con effetto dal 10 gennaio 1971, dei candidati classificati ai primi centonovantadue posti della graduatoria anzidetta;

Ritenuto che, a seguito della rinuncia volontaria o della decadenza dalla nomina, per mancata assunzione del servizio nei prescritti termini, o della cessazione dall'impiego di alcuni fra i predetti candidati, si può procedere, a norma dell'articolo 238 della legge 27 giugno 1942, n. 851 e dell'art. 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, alla copertura dei posti risultati, in conseguenza, disponibili, mediante la nomina a segretario comunale di 2ª classe in prova di altri venticinque candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

I sottoelencati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso per esami a posti, di segretario comunale della qualifica iniziale, di cui alle premesse, sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova a decorrere dal 15 marzo 1971 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fiancó di ciascuno indicate.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1) Camizzi Antonino: Brescia
2) Chiaramonte Salvatore: Novara
3) Mammana Bartolo: Isernia
4) Conte Tommaso: Chieti
5) Arculeo Maria: Pavia
6) Cordaro Angelo: Torino
7) Garozzo Giuseppe: Sondrio
8) Giordano Bruno: Nuoro
9) Cadau Pietro: Cagliari
10) Novaretti Giampaolo: Cuneo
11) Carfora Vincenzo: Isernia
12) Dettori Giuseppino: Nuoro
13) Melchionda Giuseppe: Rieti
14) Bernard Giuseppe: Cuneo
15) Badoer Francesco: Udine
16) Orecchioni Antonio: Nuoro
17) Canegallo Carlo: Pavia
18) Petroni Natalino: Pesaro
19) Amore Giovanni: Pavia
20) Ciuffreda Michele: Pesaro
21) Occhipinti Giuseppe: Alessandria
22) Gollin Ruggero: Udine
23) Reale Angelo: Torino
24) Zecca Raffaele: L'Aquila
25) Ranalletta Giovanni: Frosinone

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 marzo 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(4327)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2833 e n. 2834 in data 5 dicembre 1970 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria di merito e la nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1970;

Considerato che il dott. Mario Ferrari dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Casalmoro, ha rinunciato alla condotta medesima;

Considerato altresì che i candidati idonei collocati al 4°, 5° e 6° posto della graduatoria di merito non hanno accettato la condotta medica su citata;

Preso atto che il dott. Roberto Soana classificato al settimo posto della graduatoria degli idonei, interpellato, ha comunicato di accettare la condotta medica di Casalmoro;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1261, e successive modifiche;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Roberto Soana è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Casalmoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Mantova e del comune interessato.

Mantova, addì 16 aprile 1971

Il medico provinciale: VERDURA

(4516)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2637/6-Amm. del 5 maggio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1969;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 7007 in data 5 dicembre 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così com'è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Valle Paride . . . . punti 65,965
2. Camarri Enzo . . . . » 64,158
3. Bruno Antonio . . . . » 58,274
4. Sarmiento Stefano . . . . » 58,033
5. Savelli Ettore . . . . » 52,778
6. Marsili Giuliano . . . . » 51,039
7. Guerrieri Angelo . . . . » 50,729
8. Del Pianta Giancarlo . . . . » 49,572
9. Romoli Remo . . . . » 48,837

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 20 aprile 1971

Il medico provinciale: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2136/6-Amm. in data odierna, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1969;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Valle Paride: condotta del capoluogo del comune di Roccastrada;

2) Camarri Enzo: seconda condotta del comune di Isola del Giglio;

3) Bruno Antonio: condotta di Samprugnano del comune di Semproniano;

4) Sarmiento Stefano: condotta di Sassofortino del comune di Roccastrada;

5) Marsili Giuliano: condotta di Tatti del comune di Massa Marittima;

6) Guerrieri Angelo: condotta di Cana del comune di Roccalbegna;

7) Romoli Remo: condotta di S. Quirico del comune di Sorano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 20 aprile 1971

Il medico provinciale: FINIZIO

(4214)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.